

(N. 638-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1954 (V. Stampato N. 294)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

e col Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 LUGLIO 1954

---

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1954

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ha stretta attinenza con quello relativo alla Convenzione sui « rifugiati » firmato a Ginevra il 28 luglio 1952 e di cui ebbi l'onore di essere relatore. In quella occasione non mancai di tracciare, con una certa ampiezza, quanto era stato fatto a favore dei rifugiati da parte di vari organi internazionali, a cominciare dalla Società delle Nazioni con la così detta « Opera Nansen », quando il Consiglio della medesima decise, nel giugno 1921, di creare un Alto Commissariato per i rifugiati, a capo del quale fu chiamato il grande esploratore norvegese; per proseguire con le attribuzioni affidate al « Bureau International du Travail » (B.I.T.) alla fine del 1924, con la istituzione di un Alto Commissariato autonomo dell'Assemblea generale della Società delle Nazioni nell'ottobre 1933; con il Comitato intergovernativo per i rifugiati (C.I.R.) sorto particolarmente per la protezione dei tedeschi, austriaci e cechi perseguitati dal regime hitleriano; con l'U.N.R.R.A. dalla quale si enucleava l'Organizzazione internazionale per i rifugiati (O.I.R.), il cui compito fu non tanto di promuovere il rimpatrio dei deportati, quanto di assicurare una decorosa sistemazione di quelli che divenivano « rifugiati » quando, per ragioni commendabili, rifiutavano il ritorno nei Paesi di origine.

L'Italia, Paese di primo asilo e con una affluenza di rifugiati in continuo aumento non poteva disinteressarsi, fin dall'inizio, di questo preoccupante fenomeno, non solo per ragioni di alta umanità e in armonia con le sue più nobili tradizioni, ma anche per i gravi riflessi di carattere economico, in contingenze di difficoltà finanziarie per la triste eredità di una guerra senza precedenti devastatrice e con un'aliquota di disoccupati e sottoccupati quanto mai rilevante. Così essa non esitò a farsi solidale con i vari organi internazionali sopra ricordati, non trascurando, d'altra parte, di considerare la sua futura posizione, al momento in cui tali istituzioni avrebbero esaurito il loro mandato. Venuta meno, pertanto, l'attività dell'O.I.R., se la trasmigrazione dei rifugiati non toccava più le alte punte degli anni del conflitto e dell'immediato dopoguerra, rimaneva tuttavia in Italia un notevole numero di rifugiati, nè si arrestava l'afflusso di

profughi della Venezia Giulia. Per questo si profilava l'opportunità di giungere ad una intesa fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. L'intesa si concretava nell'Accordo che è sottoposto oggi all'esame e alla approvazione del Parlamento. È vero che il disegno di legge ha un carattere di sanatoria, essendo venuto a scadere il 31 dicembre 1953, cioè prima della sua approvazione, ma non per questo è cessata l'assistenza ai rifugiati e particolarmente a quelli residenti a Trieste, nella misura delle disponibilità finanziarie dell'Alto Commissariato.

L'Accordo che, con l'articolo 2, autorizza l'Alto Commissariato a stabilire una Delegazione in Italia, con la sede principale in Roma, non limita nessuna attribuzione sovrana del Governo e della legislazione italiana come si precisa nell'articolo 1. I compiti affidati alla Delegazione, che non vanno al di là di quanto è codificato nelle tavole di fondazione dell'Alto Commissariato, prevedono la cooperazione col Governo italiano per l'identificazione dei rifugiati e per la verifica della così detta « eleggibilità ». A chiarimento di ciò faccio notare che il termine « eleggibilità » fu fissato in un Accordo del 13 gennaio 1948 e con esso si designava la capacità di cadere sotto la competenza dell'O.I.R.

Rientra inoltre nelle mansioni dell'Alto Commissariato: provvedere al rimpatrio dei rifugiati che ne esprimano liberamente il desiderio; facilitare, d'intesa con gli organi internazionali interessati in materia di emigrazione, le iniziative per il trasferimento in Paesi d'immigrazione dei rifugiati in Italia; soccorrere materialmente e moralmente i rifugiati anche attraverso la collaborazione con altri Enti internazionali non governativi e di beneficenza che svolgono attività assistenziale in tale settore.

Il Governo italiano, mentre si obbliga a facilitare l'esercizio di queste funzioni dell'Alto Commissariato ed accorda al Delegato e ai principali funzionari non residenti permanentemente in Italia le immunità previste normalmente per le missioni diplomatiche, si riserva il diritto di esprimere o meno il proprio gradimento per la nomina del Delegato e di essere a sua volta consultato per la nomina dei fun-

zionari italiani, che faranno parte dell'Alto ufficio.

Faccio notare infine che l'Accordo non comporta nessun onere finanziario per il Governo italiano.

In riferimento a quanto esposto, ritengo che non si possano sollevare gravi obiezioni alla richiesta approvazione del disegno di legge in parola anche se esso ci giunge in funzione sanatoria; nè credo inopportuno concludere

col voto che formulavo recentemente nella relazione ricordata e cioè che in un nuovo clima storico ci si possa avviare verso la codificazione di un diritto delle genti il quale debba finalmente ignorare il soggetto « rifugiati » e riconoscere in ogni uomo il cittadino di tutto il mondo.

MARTINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.